



Comune di Padova

OGGETTO: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2018/19.
Integrazione ordinanza n. 34 del 28/09/2018.

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATA l'ordinanza 34 del 28/09/2018 che istituiva alcuni provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2018/19;

CONSIDERATE le note pervenute da Aziende e Società che operano nel territorio di Padova e gli incontri intercorsi tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria, dove è emersa la richiesta di prevedere deroga limitata ad alcune specifiche categorie di veicoli a servizio delle attività produttive, per questa stagione invernale, nelle more del rinnovo dei propri veicoli;

VISTI:

- l'Argomento di Giunta Comunale n. 471 del 6/11/2018 che approva l'integrazione di specifiche deroghe al sopraccitato provvedimento;
- il parere favorevole del Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa, espresso con nota in data 13/11/2018;

VISTI:

- l'art. 11 del D.Lgs 155/2010;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1. l'integrazione delle esenzioni dal divieto di cui al punto "1.bis" dell'ordinanza n. 34 del 28/09/2018 con i seguenti punti:
 - x) veicoli (N1, N2, N3) omologati Euro 3 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi senza nessuna allerta (colore verde) e allerta 1 (colore arancio);
 - y) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi senza nessuna allerta (colore verde) e allerta 1 (colore arancio);

2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza in conformità alle modalità previste dalla legislazione vigente.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL SINDACO